

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BALBO e CHIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1968

Modifica dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, recante delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'attività degli Enti di sviluppo è regolata dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948, e nella legge 14 luglio 1965, numero 901, le quali pongono limiti alle forme di assistenza che possono essere fornite agli imprenditori agricoli interessati all'esecuzione di opere ed impianti di competenza privata.

Per quanto riguarda in particolare le opere e gli impianti d'interesse collettivo da realizzare con i contributi e le agevolazioni creditizie previste dal Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), istituito dalla Comunità economica europea, e dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde secondo), gli Enti di sviluppo agiscono ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 14 luglio 1965, n. 901, che limita ai soli coltivatori diretti la facoltà di garantire l'anticipazione fatta dall'Ente nei modi previsti dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, numero 454 (Primo Piano verde).

Non ritenendo di poter derogare da tale norma, detti Enti chiedono, pertanto, agli imprenditori agricoli non coltivatori diret-

ti — per le opere ed impianti da eseguire nei territori nei quali gli Enti stessi non possono agire come Consorzi di bonifica — che offrano, per i mutui integrativi contratti ai sensi del quarto comma del citato articolo 35 della legge n. 910, garanzie diverse da quella che, come sopra precisato, è prevista per i coltivatori diretti.

Ciò viene a creare gravi difficoltà per gli imprenditori agricoli non coltivatori diretti interessati all'esecuzione delle suddette opere collettive in quanto i piccoli proprietari possono non avere la possibilità di offrire adeguate garanzie ipotecarie e gli altri, essendo stati esclusi dai contributi in conto capitale per mancanza di fondi, hanno spesso eseguito nei loro poderi altre opere di miglioramento fondiario con operazioni di credito agrario che sono state garantite da ipoteche e non possono quindi offrire altre garanzie ipotecarie sugli stessi terreni.

Occorrerebbe, pertanto, modificare la norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), della legge 14 luglio 1965, n. 901, dando agli Enti di sviluppo la possibilità di anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere ga-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rantendosi nei confronti di tutti i proprietari interessati nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

A tale scopo si è formulato il presente disegno di legge, il quale è giustificato, non soltanto dall'opportunità di eliminare la disparità di trattamento esistente fra i coltivatori diretti e le altre categorie di

proprietari di fondi e di facilitare l'esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, ma anche dalle obiettive difficoltà che spesso incontrano le predette categorie di proprietari ad offrire le garanzie ipotecarie normalmente richieste.

Si confida, pertanto, che esso sarà sollecitamente esaminato ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 3, lettera *b*), della legge 14 luglio 1965, n. 901, sono soppresse le parole: « riguardanti fondi di coltivatori diretti ».